



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24.06.2015

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE

È Istituita la "Consulta dei Giovani" quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Romentino riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana.

La Consulta dei Giovani diventa lo strumento e il canale primario e permanente di partecipazione del modo giovanile alla politica del Comune, quale organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 2 – FINALITA'

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani.

La Consulta:

- a) esprime pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale;
- b) esprime pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione comunale sulle materie di pertinenza giovanile;
- c) propone politiche rivolte ai giovani;
- d) suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili;
- e) è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
- f) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili;
- g) attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- h) si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- i) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- j) promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale e con tutti i Comuni aderenti alla convenzione in essere tra i Comuni di Trecate (capofila), Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate per il funzionamento degli Sportelli Integrati.
- k) può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo...);
- l) promuove l'educazione e la formazione per tutti, migliorando la diffusione di informazioni e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;
- m) tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro;
- n) promuovere il dialogo interculturale e gli scambi e gli incontri con l'alterità.

La Consulta è un organismo rappresentativo della comunità giovanile che opera in piena autonomia e senza fini di lucro allo scopo di diventare centro di aggregazione, analisi e confronto dei giovani con le realtà sociali operanti nel territorio. I membri elettivi della Consulta non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

I progetti e le iniziative proposti dalla Consulta devono ottenere l'approvazione del Sindaco o suo delegato

Art. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

La Consulta è un organo consultivo.

La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, attraverso:

- a. pareri non vincolanti;
- b. proposte di deliberazioni;
- c. iniziative e altre attività specifiche.

I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati per iscritto o mediante un Portavoce, nominato dal Presidente della Consulta.

Titolo II - PARTECIPANTI

Art. 4 – PARTECIPANTI

Il numero dei partecipanti è illimitato.

Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale i giovani di età compresa tra i 16 e i 39 anni residenti nel comune di Romentino.

Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale, fino al compimento del 39^a (trentanovesimo) anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e, compilato l'apposito modulo di partecipazione, condividono e rispettano il presente regolamento adottato da Consiglio Comunale.

Sono comunque ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale tutti i residenti in Romentino che, pur di età superiore ai 39 anni, manifestino la volontà a partecipare e che condividono e rispettano il presente regolamento, previa compilazione di apposito modulo di partecipazione e valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Possono essere concesse deroghe al requisito della residenza, ai giovani di età compresa tra i 16 e i 39 anni che desiderano partecipare alla Consulta pur non residenti nel Comune di Romentino, allorché dimostrano di avere riferimenti stabili sul territorio comunale e che qui vivono e partecipano alla vita sociale per significativi periodi.

L' ammissione dei non residenti che desiderano aderire alla Consulta giovanile è subordinata alla presentazione del modulo di partecipazione e valutazione da parte del Consiglio Direttivo. In ogni caso gli ammessi non residenti non possono ricoprire la carica elettiva di Presidente.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi.

Devono rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta.

I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività del Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile Comunale.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI PARTECIPANTE

La qualità di partecipante si perde per:

- a) Recesso dall'Assemblea;
- b) Venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art. 4;

- c) Provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- d) Scioglimento dell'Assemblea dei partecipanti;
- e) Gravi e giustificati motivi

La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.

L'eventuale esclusione di un partecipante dalla Consulta è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti (con arrotondamento all'unità) e con adeguata motivazione. L'esclusione dovrà essere comunicata al partecipante escluso entro 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

Art. 7 - RECESSO VOLONTARIO

Il partecipante che intenda recedere dalla Assemblea dei partecipanti dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Titolo III - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 8 – ORGANI

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- Il Presidente della Consulta
- Il Vice-Presidente della Consulta
- il Consiglio Direttivo
- Il Segretario della Consulta

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti nel Comune di Romentino, di età compresa tra i 16 e i 39 anni, che ne abbiano fatta richiesta ai sensi del presente regolamento.

E' membro di diritto, senza diritto di voto, anche il Sindaco o un suo delegato.

L'Assemblea dei partecipanti è l'organo sovrano della Consulta Giovanile Comunale.

La sua attività si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti iscritti.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 10 – ATTRIBUZIONE DEL VOTO

L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti iscritti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, sempreché la propria iscrizione alla Consulta Giovanile Comunale sia formalmente intervenuta prima della data di convocazione Assembleare.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo l'elezione degli organi interni elettivi che avviene a scrutinio segreto.

Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco o suo delegato. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, la Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario

Successivamente alla costituzione dei Gruppi di lavoro e alla scelta dei relativi Portavoce, l'Assemblea eleggerà gli ulteriori membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i Portavoce dei Gruppi di lavoro, sino al completamento della composizione massima del Consiglio direttivo, stabilita all'art. 14, comma 1.

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale, e straordinariamente su richiesta del Presidente stesso, del Consiglio Direttivo o del 20% degli iscritti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.

L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno il 20% degli iscritti, chiarendone la motivazione.

Il Sindaco o suo delegato può chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 12 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea in sessione ordinaria:

- a. eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario della Consulta
- b. eleggere gli ulteriori membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i Portavoce dei Gruppi di lavoro che si andranno progressivamente a creare, sino al completamento della composizione massima del Consiglio Direttivo, , stabilita all'art. 14, comma 1;
- c. adottare regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea;
- d. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale;
- e. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo .

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e gli ulteriori 5 membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sessione straordinaria delibera:

- a. le modifiche allo regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b. lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Le decisioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi in cui sono necessarie maggioranze qualificate.

Art. 13- GRUPPI DI LAVORO

All'interno della Consulta andranno costituiti dei Gruppi di lavoro con il compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'Assemblea. Detti gruppi si riuniscono autonomamente ed eleggono un loro rappresentante, il quale fungerà da Portavoce del Gruppo stesso.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto nel numero massimo di 8 (otto) membri, tra cui sono compresi il Presidente, Vice Presidente e il Segretario della Consulta, nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea ed è validamente costituito quando è presente la metà dei componenti insediati, con arrotondamento all'unità.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con la maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi in cui sono necessarie maggioranze qualificate.

Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:

- a) attività di ricerca;
- b) promozione di attività (culturali, sportive);
- c) rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.

Il Consiglio Direttivo presenta al Sindaco o suo delegato una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo decadono per scadenza mandato, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 15 – PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente:

- a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
- b. rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
- c. ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
- d. convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 16 – SEGRETARIO DELLA CONSULTA

Il Segretario assiste a tutte le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a:

- a redigerne i verbali delle sedute nei quali devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere a disposizione dell'Assemblea

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione degli organi della Consulta;
- raccogliere e conservare i verbali delle sedute degli organi della Consulta
- preparare la documentazione necessaria al funzionamento della Consulta.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 17 – PARTECIPAZIONE

- a. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto e a titolo gratuito) di:
 - a. esperti;
 - b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - d. funzionari e dipendenti comunali.

Art. 18 – RISORSE

La Consulta giovanile si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Responsabile del Settore competente.

Art. 19 – SEDE

La sede della Consulta dei Giovani viene individuata nella Sede comunale o in locali comunali indicati.

Art. 20 – DURATA

La Consulta dei Giovani decade con la scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 21 – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.

L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 22 – RINVII

Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta Giovanile sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Romentino e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto applicabile.

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
